

**DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018**  
**16/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 365/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1003<sup>a</sup> riunione del 18 gennaio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 365/2017/E/EEL (di seguito: 365/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 365/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 4 luglio 2017 (prot. Autorità 22667 del 4 luglio 2017).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento alle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili incluse nel proprio portafoglio, la Società ha specificato quanto segue:
  - i. il superamento delle soglie di tolleranza nella zona Sud, nei primi due mesi del 2016, sarebbe ascrivibile alle difficoltà previsive delle immissioni in rete tipiche di questo periodo dell’anno, amplificate da volumi stagionalmente più contenuti; a riprova di ciò, la Società evidenzia come gli sbilanciamenti si siano ridotti nella stagione estiva;
  - ii. nella zona Nord, nei mesi estivi del 2016, condizioni meteorologiche anomale caratterizzate da forte variabilità oraria, tali per cui l’irraggiamento è risultato del 10-15% inferiore rispetto all’anno precedente, avrebbero reso particolarmente problematica l’attività di programmazione; inoltre, gli sbilanciamenti a partire da marzo 2016 sarebbero stati influenzati dall’acquisto di un portafoglio di impianti fotovoltaici caratterizzati da una tecnologia poco diffusa (telloruro di cadmio) la cui gestione avrebbe richiesto un’adeguata fase di apprendimento;

- iii. nella zona Centro-Sud, nel mese di maggio 2016, è entrato nel portafoglio un impianto in assetto SEU; ed è proprio da tale circostanza che sarebbe scaturito lo sbilanciamento significativo registrato nel mese successivo;
- la Società evidenzia, infine, come gli errori di programmazione di maggiore entità in cui è incorsa siano concentrati nella zona Nord, e non nella macrozona Sud dove, con una condotta speculativa, avrebbe potuto trarre maggiori benefici in conseguenza della dinamica del prezzo di sbilanciamento imputabile alle strategie di offerta delle unità di produzione abilitate ad operare sul mercato per il servizio del dispacciamento.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- le difficoltà previsionali delle immissioni in rete nei mesi invernali e la variabilità anomala dell'irraggiamento nella zona Nord nell'estate 2016 sono situazioni peculiari per tutti gli operatori del settore e, pertanto, esse si riflettono nella determinazione del livello medio di prestazione associato a ciascuna fonte primaria, indicato dalla corrispondente soglia di tolleranza, sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla Società;
- la presenza di un impianto in assetto SEU è già stata considerata ai fini dell'incremento della soglia di tolleranza come specificato nella deliberazione 365/2017/E/EEL;
- la tecnologia a telloruro di cadmio, in virtù della sua scarsa diffusione, giustifica una personalizzazione della soglia di tolleranza, come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 365/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con riferimento alle specifiche soglie di tolleranza applicate a determinate unità di produzione.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 365/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 365/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

## DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 365/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tener conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 365/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*